

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2043-quinquies

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

Disposizioni in materia di previdenza per i marittimi

(Già articolo 36 del disegno di legge n. 2043, nel testo della Commissione, stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 4 febbraio 1988. Il disegno di legge n. 2043 è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1987)

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-35.

.....
.....
.....

ART. 36.

1. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel successivo comma 2, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità.

ARTT. 37-44.

.....
.....
.....